



# Circolare periodica fiscale

## CIRCOLARE INFORMATIVA DICEMBRE 2024

*Con la presente circolare periodica mensile si riportano le principali novità del periodo. In particolare si approfondiscono il trattamento fiscale degli omaggi natalizi, la verifica annuale dell'obbligo della contabilità di magazzino, le novità iva in tema di distacco del personale e la detrazione ritardata delle fatture passive ricevute a cavallo d'anno. Si fornisce infine utile scadenziario dei principali adempimenti del mese di dicembre 2024.*



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

## Sommario

NOTIZIE IN SINTESI.....	3
F 24 PER RAVVEDIMENTO SPECIALE.....	5
REGOLARIZZAZIONE MOD. REDDITI 2024.....	7
VERSAMENTO ACCONTO IVA.....	8
TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI.....	11
OMAGGIO DI BENI ALL'ESTERO.....	12
VERIFICA ANNUALE OBBLIGO CONTABILITA' DI MAGAZZINO.....	14
CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI 4.0.....	15
CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO DI PRODOTTI RICICLATI.....	16
RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI: ANCORA VALIDE LE "VECCHIE" INDICAZIONI.....	18
DETRAZIONE "RITARDATA" PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO.....	21
L'INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE DI INTENTO.....	22
DISTACCO DEL PERSONALE: NOVITA' IVA.....	25
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE 2024.....	26



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
*Centro Meridiane Torre B*

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

## NOTIZIE IN SINTESI

### COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ NEL CASSETTO FISCALE

- Con provvedimento 19.11.2024 l'Agenzia delle Entrate ha attuato le disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del Cassetto fiscale.
- In particolare, nella sezione "L'Agenzia scrive" della propria area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, saranno resi disponibili i dati relativi alle comunicazioni degli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione Iva. Nella stessa area il contribuente può effettuare il pagamento delle somme dovute oppure richiedere assistenza.

### MANCATA CONSEGNA PER PEC "PIENA"

- Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno stabilito che la notifica via Pec eseguita dall'avvocato si perfeziona soltanto se è generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. Rdac), mentre non si perfeziona quando il sistema genera un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario, come nell'ipotesi di saturazione della casella Pec con messaggio di errore "casella piena".
- Il legale, per evitare la maturazione a proprio danno di una decadenza, sarà obbligato a seguire il procedimento ordinario di notifica ex art. 137 e ss. c.p.c.

### PROROGA CIN PER LOCAZIONI BREVI

- Il Ministero del Turismo ha prorogato al 1.01.2025 il termine per i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche per ottenere il Codice identificativo nazionale (CIN).
- Il Codice deve essere esposto all'esterno dello stabile dove è collocato l'appartamento e deve essere indicato in ogni annuncio. Di conseguenza, le sanzioni per mancato ottenimento e/o esposizione e/o pubblicazione del CIN decorreranno dal 2.01.2025. Inoltre, il Ministero ha fornito e reso disponibili sul proprio sito Internet - nella sezione FAQ - alcuni importanti chiarimenti, tra i quali anche quelli in merito agli obblighi di dotazione degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio.

### SOSPENSIONE DEI TERMINI PER COVID

- La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento ha affermato che la sospensione dei termini per l'accertamento, che andavano a scadere durante il periodo emergenziale per Covid, si applicano solamente per gli atti con scadenza al 31.12.2020 e non per quelli decorrenti in tale data, ossia la proroga dei termini varrebbe solo per l'anno colpito dall'evento eccezionale, non essendovi spazio per un'applicazione estesa a tutte le annualità di passaggio e ancora accertabili al 2020.

### RIDUZIONE IMU PER IMMOBILE INAGIBILE SOLO CON PROVE IDONEE

- La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia ha affermato che il contribuente deve fornire delle prove idonee per avere diritto alla riduzione della base imponibile dell'imposta municipale relativamente all'immobile dichiarato inagibile.
- Non è sufficiente depositare una perizia che non sia in grado di dimostrare che l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

### INFORTUNI MORTALI E RESPONSABILITÀ DEL CDA

- Secondo la Cassazione penale il consiglio di amministrazione è responsabile per la morte dell'operaio avvenuto in conseguenza della violazione di norme anti-infortunistiche.
- Infatti, le deleghe di gestione e di funzione non esonerano gli amministratori dalla responsabilità penale.

### CONTAGIO COVID ESCLUSO DALLA COPERTURA DELLA POLIZZA INFORTUNI

- Il Tribunale di Padova conformandosi all'orientamento prevalente, ha stabilito che il contagio da virus Sar-Cov2 non si può equiparare a un infortunio: chi ha contratto il virus non può ottenere l'indennizzo dalla compagnia assicurativa con cui ha stipulato una polizza infortuni.
- L'art. 42 D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, ha assimilato il contagio da Covid-19 a un infortunio ma si tratta di norma eccezionale rivolta alla sola assicurazione sociale Inail e non agli assicuratori privati



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco

Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

OMESSA  
SEGNALAZIONE  
PER USO  
ANOMALO  
DI CONTANTE

- La Cassazione ha confermato la sanzione pecuniaria di € 40.000 a carico del professionista, assolto in primo grado e poi condannato in appello, che nel 2008 non aveva segnalato numerose operazioni finanziarie sospette rappresentate dall'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune, operazioni incongrue rispetto agli obiettivi dichiarati, ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni, ingiustificata interposizione di soggetti terzi.

RINUNCIA  
AL CREDITO  
ZES UNICA

- L'Agenzia delle Entrate, con una nota del 8.11.2024, ha precisato che se un'impresa intende rinunciare totalmente al credito d'imposta Zes unico richiesto con la comunicazione iniziale, non deve presentare la comunicazione integrativa. La mancata presentazione della comunicazione integrativa comporta la decadenza automatica dall'agevolazione.

INVESTIMENTI  
IN START-UP  
E PMI  
INNOVATIVE

- La L. 162/2024, in vigore dal 22.11.2024, introduce modifiche alla disciplina sugli investimenti in start-up e Pmi innovative effettuati direttamente da persone fisiche o tramite Oicr.
- La norma introduce la possibilità di fruire della detrazione fiscale sull'investimento anche in caso di incapienza, qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dall'investitore.
- Per gli investimenti effettuati dal 2024 l'eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione mediante F24.

BANCAROTTA  
PER  
RESTITUZIONE  
AUMENTO  
DI CAPITALE  
AI SOCI

- La Cassazione penale ha stabilito che devono rimanere assoggettate a vincolo le somme devolute dai soci alla società in conto futuro aumento di capitale e che la loro restituzione è idonea a fondare la contestazione del reato di bancarotta a carico dell'amministratore.
- I versamenti entrano a fare parte del patrimonio della società e costituiscono, in caso di insolvenza, una garanzia del diritto dei creditori di essere informati sulle condizioni finanziarie della società, sicché soltanto a seguito del verificarsi della mancata adozione della delibera di aumento del capitale nel termine fissato sorge il diritto dei soci conferenti alla restituzione delle somme, mentre qualora non sia stabilito alcun termine, le somme devono restare vincolate alla copertura dell'aumento di capitale.

ASSISTENZA  
ONLINE  
PER IMPOSTA  
DI BOLLO  
SU FATTURE  
ELETTRONICHE

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 422344/2024, ha chiarito che i contribuenti, destinatari di comunicazioni di rideterminazione delle somme dovute per ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, potranno utilizzare le funzionalità e i servizi digitali offerti dalla stessa Agenzia per richiedere assistenza, semplificando il confronto tra contribuente e Amministrazione Finanziaria.

SOSPENSIONE  
ADEMPIMENTI  
COMUNICATIVI  
ANTIRICICLAGGIO

- Con nota 19.11.2024 il Gruppo di Lavoro antiriciclaggio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, ha ricordato che, con l'ordinanza n. 8248/2024, il Consiglio di Stato ha interamente sospeso gli effetti dei decreti che hanno dato attuazione al Registro dei Titolari Effettivi, rimettendo, con procedimento accelerato, le questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia Europea.
- Pertanto, allo stato attuale, i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio non sarebbero tenuti a effettuare alcuna comunicazione al Registro delle Imprese.
- Sebbene le questioni pregiudiziali che hanno determinato la decisione del Consiglio di Stato di rinviare le proprie determinazioni a una preventiva pronuncia della Corte di Giustizia Europea, riguardino sostanzialmente solo i mandati fiduciari e gli istituti affini al trust, non sembrano esserci dubbi sul fatto che gli adempimenti siano tutti sospesi.

VIGILANZA  
DEL SINDACO

- L'art. 10, c. 1 D.Lgs. 125/2024, di recepimento della direttiva Csr, stabilisce che l'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite



## SUL REPORT DI SOSTENIBILITÀ

dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea, replicando la previsione già contenuta nel D.Lgs. 254/2016 sulla dichiarazione non finanziaria, ora abrogato.

- Si attende che la norma di comportamento Q.3.8. "Vigilanza sulla dichiarazione di carattere non finanziario" sia aggiornata.
- Inoltre, rilevano le attività fino a oggi previste dall'art. 19 D.Lgs. 39/2010 in capo ai collegi degli enti di interesse pubblico, che sono state estese al reporting di sostenibilità.
- Infine, può essere svolta un'attività di vigilanza circa il rispetto degli obblighi di pubblicità del reporting di sostenibilità introdotti dall'art. 6 D.Lgs. 125/2024.
- Per l'esercizio 2024, devono redigere il reporting le società quotate, le banche e le assicurazioni (enti di interesse pubblico o Eip) che superano determinati limiti dimensionali.

## PORTALE NAZIONALE DEL SOMMERSO

- Il Ministero del Lavoro ha definito le modalità di funzionamento del Portale nazionale del sommerso che comprenderà tutti i dati risultanti da qualsiasi attività ispettiva, a partire dal 2023. In particolare, chi avrà commesso violazioni in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di contributi Inps, di assicurazione Inail e in materia fiscale sarà iscritto nel Portale.
- Entro il 30.05.2025 dovranno essere completate le attività sull'interoperabilità dei dati relativi alle violazioni e l'inserimento dei dati, così da renderlo attivo.

## F 24 PER RAVVEDIMENTO SPECIALE

L'art. 2-quater D.L. 113/2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento speciale versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'Irap. Il termine per l'adesione al concordato preventivo, fissato al 31.10.2024, è stato prorogato al 12.12.2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. Per l'adozione del ravvedimento, l'opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione dell'annualità per la quale è esercitata l'opzione. L'esercizio dell'opzione può avvenire entro il 31.03.2025 e, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

- Possono adottare il ravvedimento speciale i soggetti che hanno aderito, entro il 31.10.2024 (o 12.12.2024 con dichiarazione integrativa: in tal caso l'adesione si intende perfezionata entro il 31.10.2024), al concordato preventivo biennale di cui agli artt. da 10 a 22 D. Lgs. 13/2024<sup>(1)</sup> e che nei periodi d'imposta dal 2018 al 2022:
  - hanno applicato gli ISA;
  - ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19, introdotta con i decreti attuativi dell'art. 148 D.L. 19.05.2020, n. 34;
  - ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'art. 9-bis, c. 6, lett. a) D.L. 24.04.2017, n. 50.
- Per il calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'Irap, tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell'applicazione degli ISA, alla data del 9.10.2024 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2024).
- Nell'Allegato n. 1 al provvedimento Agenzia Entrate 4.11.2024 sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte relative al ravvedimento speciale.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

	I soggetti che hanno conseguito, nell'annualità di imposta interessata dal ravvedimento speciale, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l'opzione per entrambe le categorie reddituali.
OPZIONI E VERSAMENTO	Per l'adozione del ravvedimento speciale l'opzione è esercitata, per ogni annualità dal 2018 al 2022, mediante presentazione del "modello F24" relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" della relativa "annualità" indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti.
TERMINI	L'opzione deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31.03.2025.  Il pagamento rateale è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.03.2025.
SOCIETÀ DI PERSONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le società di persone e associazioni (art. 5 Tuir, ovvero le società di capitale in regime di trasparenza fiscale artt. 115 e 116 Tuir) l'opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'imposta sostitutiva dell'Irap da parte della società o associazione;</li> <li>- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.</li> </ul> </li> </ul>
PAGAMENTO RATEALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.</li> <li>• Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.</li> </ul>
ACCERTAMENTI PRECEDENTI	Il ravvedimento speciale non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-bis L. 27.07.2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
CASSETTO FISCALE	Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento speciale l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, per ogni annualità, elementi ed informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte sostitutive.  I soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere a tali elementi informativi, quando disponibili, consultando il "cassetto fiscale".

Nota<sup>1</sup> Si dovrebbe trattare dei soggetti che hanno applicato gli ISA per il periodo d'imposta 2023.



## REGOLARIZZAZIONE MOD. REDDITI 2024

Mediante l'istituto del ravvedimento operoso è possibile, con una sanzione ridotta, regolarizzare le violazioni commesse in sede sia di predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi sia di versamento delle imposte dovute.

Violazioni dal 1.09.2024		Versamenti da effettuare
Imposte e/o ritenute correttamente dichiarate.	Omessi o carenti versamenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imposta.</li> <li>Interessi (commisurati all'imposta e al tasso legale, calcolati giorno per giorno).</li> <li>Sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento<sup>1</sup>.</li> </ul>
Errori rilevabili in sede di controlli formali.		Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento <sup>1-3</sup> .
Errori rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 (controlli automatizzati).		Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento <sup>1</sup> .
Errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (omessa e/o errata indicazione di redditi), che hanno determinato un minor versamento, e/o un maggior credito.		Imposta o minor credito, interessi, sanzione in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento <sup>1-2-3</sup> .
Dichiarazione integrativa (per violazioni dal 1.09.2024).		Entro i termini di accertamento (comunque prima di accertamenti) con sanzione del 50% (€ 150 se non sono dovute imposte).
Tardiva presentazione della dichiarazione.		Entro 90 giorni con la sanzione di € 25 (1/10 x € 250), ferme restando le sanzioni per violazioni riguardanti il pagamento delle imposte, se non regolarizzate.
Omessa presentazione della dichiarazione.		Presentazione oltre 90 giorni e fino al 31.12 del 5° anno successivo con la sanzione del 75% (€ 250 se non sono dovute imposte).

	Termine del ravvedimento per omessi versamenti e per errori da controlli automatizzati o formali (dal 1.09.2024)	Sanzioni ridotte
Nota <sup>1</sup>	Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.	0,08% (12,50% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo
	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento.	1,25% (12,50% x 1/10)
	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento.	1,39% (12,50% x 1/9)
	Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.	3,125% (25% x 1/8)
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.	3,57% (25% x 1/7)
	Dopo la comunicazione dello schema d'atto non preceduto da verbale di constatazione.	4,17% (25% x 1/6)
	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4) e prima della comunicazione dello schema d'atto.	5% (25% x 1/5)
	Dopo la comunicazione dello schema d'atto preceduto da verbale di constatazione.	6,25% (25% x 1/4)
Nota <sup>2</sup>	Termine del ravvedimento per errori non rilevabili in sede di controlli automatizzati o formali (dal 1.09.2024)	Sanzioni ridotte integrativa
	Entro 90 giorni dalla commissione della violazione.	€ 27,78 (€ 250 x 1/9)



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
 Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
 Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
 studio@negriassociati.com  
 www.negriassociati.com

	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.	6,25% (50% x 1/8)
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore.	7,14% (50% x 1/7)
	Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D. Lgs. 21/1997.	8,33% (50% x 1/6)
	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4) senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs. 218/1997, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000.	10% (50% x 1/5)
	Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24 L. 4/1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 2-bis, 1° periodo D.Lgs. 218/1997.	17,50% (70% x 1/4)
Nota <sup>3</sup>	Se il ravvedimento interviene oltre 90 giorni dalla scadenza del termine e l'omissione o l'incompletezza integrino fino dall'origine un'ipotesi di irregolarità dichiarativa e non di infedeltà - come, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia omesso o indicato in maniera inesatta o incompleta dati rilevanti per la sua individuazione - la sanzione da prendere a base di commisurazione del ravvedimento operoso oltre i 90 giorni è pari a € 250 (art. 8 D.Lgs. 471/1997), da ridurre in base al momento di effettuazione del ravvedimento.	

## VERSAMENTO ACCONTO IVA

Entro il prossimo 27 dicembre 2024 i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2024. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente
6035	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto		
I metodi per determinare l'acconto Iva	Storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
	Analitico	liquidazione " <i>straordinaria</i> " al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
	Previsionale	88% del debito " <i>presunto</i> " che si stima di dover maturare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

Metodo storico	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al mese di dicembre 2023 per i contribuenti mensili;</li> <li>- al saldo dell'anno 2023 per i contribuenti trimestrali;</li> <li>- al IV trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2023), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).</li> </ul> <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2023. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2024, rispetto a quella adottata nel 2023, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contribuente mensile nel 2023 che è passato trimestrale nel 2024: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2023, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2023;</li> <li>- contribuente trimestrale nel 2023 che è passato mensile nel 2024: l'acconto dell'88% è pari a 1/3 dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2023; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2024 è pari a 1/3 della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale</li> </ul>
Metodo analitico	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2024, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;</li> <li>- le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2024.</li> </ul> <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta</p>
Metodo previsionale	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto</p>

L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
 Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
 Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
 studio@negriassociati.com  
 www.negriassociati.com

Liquidazione dell'Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

#### Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella (la seguente casistica devi intendersi esemplificativa e non esaustiva).

Casi di esclusione dal versamento dell'acconto Iva
<ul style="list-style-type: none"><li>- soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;</li><li>- soggetti che non dispongono di uno dei due dati, "storico" o "previsionale" su cui si basa il calcolo quali, ad esempio:<ul style="list-style-type: none"><li>• soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2024;</li><li>• soggetti cessati entro il 30 novembre 2024 (mensili) o 30 settembre 2024 (trimestrali);</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;</li><li>• soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2024 risulta un'eccedenza a credito;</li><li>- soggetti che adottano il regime forfettario di cui all'art.1 commi da 54 a 89 L. n.190/2014;</li><li>- soggetti che adottano il regime dei "minimi" di cui all'articolo 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011;</li><li>- soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);</li><li>- i produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);</li><li>- soggetti che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991;</li><li>- soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);</li><li>- i contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;</li><li>- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;</li><li>- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;</li><li>- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva</li></ul>



## TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) D.P.R. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

Beni <u>non</u> rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo		
		Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap	
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio</li> <li>Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale</li> </ul>
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	Iva indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>2-4</sup>
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva <sup>3</sup>	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta <sup>1</sup>
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>4</sup>
	Dipendenti	---	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>4</sup>



Note	<ol style="list-style-type: none"> <li>I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.</li> <li>Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.</li> <li>L'art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa – che ne prevedono l'imponibilità".</li> <li>I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.</li> </ol>
------	---

Beni rientranti nell'attività propria				
Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo	
	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Clienti/ Fornitori	Iva detraibile <sup>1</sup>	Operazione imponibile Iva Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio</li> <li>Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale</li> </ul>
Dipendenti			Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>3</sup>

Note	<ol style="list-style-type: none"> <li>Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.</li> <li>Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.</li> <li>I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.</li> </ol>
------	--

### OMAGGIO DI BENI ALL'ESTERO

Le cessioni "senza corrispettivo" (o gratuite) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono imponibili ai fini Iva, con diritto alla detrazione Iva senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione Iva proprie della società, ad es. prorata di detrazione).

Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione del documento di trasporto al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi). Operativamente la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:

- con la rivalsa dell'Iva (applicando l'Iva in fattura che sarà pagata dal cliente e versata all'erario, fermo restando il diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cliente) ovvero
- senza procedere a rivalsa dell'Iva.

Si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

Aspetti Iva degli omaggi con soggetti di Paesi UE	
Tipologia di operazione	Regime Iva
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese della UE non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all'art. 41 D.L. 331/1993, poiché manca l'onerosità della cessione.</li> <li>Ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).</li> </ul>
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	Cessione esclusa da Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Omaggi ricevuti da altro Paese della UE	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'operazione è soggetta a Iva nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario.</li> <li>L'eventuale fattura non deve essere integrata, né deve essere emessa autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto "in nero" e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.</li> </ul>

Aspetti Iva degli omaggi con soggetti extra-UE	
Tipologia di operazione	Regime Iva
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cessioni non imponibili Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972.</li> <li>Obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione Europea.</li> <li>Essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai fini del plafond per l'esportatore abituale.</li> </ul>
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cessioni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.</li> <li>Necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (es.: fattura pro forma).</li> </ul>
Omaggi ricevuti da Paese extra-UE	<ul style="list-style-type: none"> <li>All'atto dell'introduzione sarà emessa la bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo.</li> <li>Ai fini dell'evasione di dazi e Iva, la Dogana assume, quale imponibile, un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all'art. 14 D.P.R. 633/1972.</li> <li>Necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto "in nero".</li> </ul>

Adempimenti relativi a acquisti/omaggi territorialmente rilevanti			
Tipologia di operazione	Cedente/prestatore	Cessionario/committente	Adempimento in capo al cessionario/committente nazionale
Acquisti di beni (ovvero omaggi) territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	<p style="text-align: center;"><b>Reverse charge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con riferimento agli omaggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà effettuare il reverse charge soggetto a Iva con diritto alla detrazione dell'Iva;</li> <li>se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà effettuare reverse charge (operazione fuori campo Iva in Italia).</li> </ul> </li> </ul>
	Soggetto passivo extra-UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	<p style="text-align: center;"><b>Autofattura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con riferimento agli omaggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà emettere autofattura soggetta ad Iva con diritto alla detrazione dell'Iva;</li> <li>se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il</li> </ul> </li> </ul>



			cessionario italiano non dovrà emettere autofattura (operazione fuori campo Iva in Italia).
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso sopra evidenziato, con riferimento agli acquisti di beni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, non si è in presenza di operazioni intracomunitarie.</li> <li>• Ne consegue che non si dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni, poiché si tratta di operazioni nazionali (quindi, interne), fermo restando l'obbligo di presentazione dell'"esterometro" qualora il reverse charge/autofattura non siano gestiti elettronicamente ma in formato analogico.</li> </ul>			

## VERIFICA ANNUALE OBBLIGO CONTABILITA' DI MAGAZZINO

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. Tuttavia, non è più necessario stampare il registro tenuto con sistemi elettronici, a condizione che lo stesso sia aggiornato e che sia possibile stamparlo in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.000,00 e € 1.100.000,00, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Oggetto	Ammontare	Elementi compresi	Elementi esclusi
Ricavi	<p>Superiori a € 5.164.000,00<sup>1</sup></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raggiungiti ad anno:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di inizio attività;</li> <li>- se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare.</li> </ul> </li> </ul> </div> <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.</li> <li>• Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali.</li> <li>• Indennizzi assicurativi di beni-merce.</li> <li>• Corrispettivi per cessione di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.</li> <li>• Valore normale dei beni destinati al consumo personale, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa.</li> <li>• Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto.</li> <li>• Contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plusvalenze.</li> <li>• Sopravvenienze attive (compresi i contributi in conto capitale).</li> <li>• Dividendi e interessi attivi.</li> <li>• Proventi immobiliari.</li> </ul>



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
 Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
 Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
 studio@negriassociati.com  
 www.negriassociati.com

Rimanenze	<p>Superiori a € 1.100.000,00<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non devono essere ragguagliate ad anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di inizio attività;</li> <li>- se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di più attività.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.</li> <li>• Materie prime e sussidiarie.</li> <li>• Semilavorati.</li> <li>• Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non.</li> </ul>	Titoli.
Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per determinare l'obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino tali condizioni devono verificarsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- contemporaneamente;</li> <li>- per 2 esercizi consecutivi.</li> </ul> </li> </ul>		

Nota <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limiti attualmente previsti dall'art. 1 D.P.R. 9.12.1996, n. 695, come modificato dall'art. 5, c. 14-quater D.L. 146/2021, in vigore dal 21.12.2021. Non essendo previsto alcunché in merito alla decorrenza della nuova disposizione si ritiene che, in aderenza ai chiarimenti forniti dalla C.M. 45/1997, per verificare se per il periodo di imposta in corso al 21.12.2021 sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino, occorrere verificare se, nei due periodi di riferimento precedenti (2018 e 2019) siano stati superati, o meno, i nuovi limiti.</li> <li>• Il limite di € 5.164.000,00 per i ricavi deve essere determinato sull'intero ammontare dei ricavi delle attività esercitate.</li> </ul>
-------------------	--

### CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI 4.0

Nel 2025 la misura del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, di cui alla L. 178/2020, si riduce dal 15% al 10%, sempre nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a € 1 milione. L'aliquota del 15% è riconosciuta non solo per gli investimenti effettuati nel 2024, ma anche per quelli effettuati entro il 30.06.2025, a condizione che entro il 31.12.2024 risulti la prenotazione del credito d'imposta. In altri termini, entro il 31.12.2024 l'ordine deve essere accettato dal venditore e deve avvenire il pagamento di acconti nella misura minima del 20% del costo di acquisto. In ogni caso, il bene dovrà essere consegnato entro il 30.06.2025. Pertanto, entro il 31.12.2024 è opportuno effettuare le necessarie valutazioni di convenienza, al fine di fruire dell'aliquota più elevata pari al 15%.

Per quanto riguarda il credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0, le aliquote non subiranno variazioni fino al 31.12.2025 (ovvero 30.06.2026 in presenza di prenotazione). Il limite di € 20 milioni di investimento è riferito alla singola annualità; pertanto, è opportuno valutare il momento di effettuazione dell'investimento (2024 o 2025) in funzione del plafond a disposizione. Dal 2026 (salve le prenotazioni effettuate entro il 31.12.2025 che prolungano i termini al 30.06.2026) non sussiste più alcuna agevolazione. In relazione all'acquisto di beni generici l'agevolazione non sussiste più dal 1.01.2023.

Credito d'imposta acquisto beni strumentali "Industria 4.0" per beni materiali e immateriali 4.0 (di cui agli allegati A e B L. 232/2016)						
		Costo di acquisto	Credito d'imposta "Industria 4.0"			
Soggetti			Imprese			
Oggetto			Beni materiali 4.0			
			Beni immateriali 4.0			
Periodo di acquisizione			1.01.2023 - 31.12.2025			
			1.01.2023 - 31.12.2025 (30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2023 - 31.12.2023 (30.06.2024 se al 31.12.2023 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2024 - 31.12.2024 (30.06.2025 se al 31.12.2024 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2025 - 31.12.2025 (30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)
Agevolazione	Beni materiali	Fino a € 2.500.000	20%			
		Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000	10%			
		Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000	5%			
		Oltre € 20.000.000 e fino a € 50.000.000	5% <sup>1</sup>			
	Beni immateriali	Fino a € 1.000.000		20%	15%	10%
		Oltre € 1.000.000		-	-	-
Comunicazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>Per gli investimenti effettuati dal 30.03.2024 devono essere trasmesse: <ul style="list-style-type: none"> <li>una comunicazione preventiva, da inviare prima dell'effettuazione dell'investimento, contenente l'importo complessivo degli investimenti previsti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione;</li> <li>una comunicazione di completamento, contenente i medesimi dati aggiornati in via consuntiva.</li> </ul> </li> </ul>				

Nota <sup>1</sup>	Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni. Tale agevolazione non risulta ancora operativa.
-------------------	---

## CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO DI PRODOTTI RICICLATI

La legge di Bilancio 2023 ha previsto un credito d'imposta, successivamente prorogato, per l'acquisto di imballaggi riciclati pari al 36% delle spese sostenute, per un importo massimo annuo di € 20.000, successivamente prorogato nel limite complessivo di spesa di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

## SOGGETTI

- Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che (indipendentemente dal regime fiscale adottato e dalla forma giuridica) provvedono ad acquistare:
  - prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  - imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi: gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, gli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e gli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili; gli imballaggi in legno non impregnati;
  - imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
  - imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
  - imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

## AGEVOLAZIONE

- È di ammontare pari al 36% delle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi sopra richiamati, fino a un importo massimo annuale di € 20.000 per ciascuna impresa.
- Il sostenimento effettivo delle spese deve risultare da un'apposita attestazione.
- Le spese agevolate devono considerarsi sostenute secondo il principio di competenza (ovvero, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione).

## CREDITO D'IMPOSTA

- È alternativo e non cumulabile in relazione alle medesime spese con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.
- Non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'Irap.
- Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
- È utilizzabile in compensazione per l'importo indicato dal Ministero, tramite F24 utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. L'uso in compensazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state sostenute le spese ammissibili (nello specifico dalla data indicata nella comunicazione del Ministero di riconoscimento del beneficio). In particolare:
  - il credito d'imposta deve essere indicato nella sezione "Erario" con il codice "7065", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi di riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");
  - nel campo "anno di riferimento" occorre indicare l'anno di riconoscimento del credito, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.
- In fase di elaborazione degli F24, l'Agenzia verifica la ricomprensione del contribuente richiedente nell'elenco dei beneficiari e la non eccedenza (a pena lo scarto) dell'ammontare del credito usato in compensazione rispetto all'importo indicato nell'elenco.
- Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato riconosciuto e in quelle dei periodi di imposta successivi, fino a quello in cui si conclude il relativo utilizzo (non si applicano i limiti previsti dall'art. 1, c. 53 L. 244/2007).

## MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

- Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese interessate devono presentare apposita richiesta tramite piattaforma informatica, per il cui accesso occorre essere in possesso di un'identità SPID/CIE/CNS.
- Per accedere all'agevolazione riferita alle spese sostenute nel 2023 è necessario presentare domanda entro il 20.12.2024 tramite la piattaforma gestita di Invitalia.
- Nella domanda è necessario dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e l'ammontare complessivo delle spese sostenute.
- Alla domanda dovevano essere allegate:
  - una copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

**EFFETTIVITÀ  
DEL SOSTENIMENTO  
DELLA SPESA**

- le certificazioni dei requisiti tecnici dei materiali acquistati;
- le fatture di acquisto attestanti la spesa sostenuta con il relativo documento riferito al pagamento.

L'effettività delle spese sostenute deve risultare da un'attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

**RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVISORIE: ANCORA VALIDE LE "VECCHIE" INDICAZIONI**

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all'agente (con applicazione di fatto dell'aliquota ridotta dell'11,5%, corrispondente al 50% dell'aliquota applicabile al primo scaglione Irpef, attualmente pari al 23%). Tuttavia, qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d'acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Si riporta una tabella che evidenzia l'impatto delle 2 diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli, l'impatto delle ritenute Enasarco).

	ordinaria	ridotta
provvigioni	1.000	1.000
base imponibile	50% = 500	20% = 200
ritenuta d'acconto (23%)	115	46
netto	885	954

Procedura prevista dal D.M. 16 aprile 1983

Secondo quanto previsto dal D.M. 16 aprile 1983 l'agente, per poter godere dell'applicazione della ritenuta ridotta nell'anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un'apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. (unica forma consentita dalla citata normativa, ma come in seguito si dirà, l'Agenzia delle entrate ha ammesso anche l'utilizzo della pec) entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Detto termine ordinario viene derogato nel caso di rapporti continuativi, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc.

entro 15 giorni dalla stipula

in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad esempio assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti)

entro 15 giorni dall'evento



per le operazioni occasionali

entro la data di conclusione  
dell'attività che dà origine alla  
provvigione

La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o "di terzi".

A tal fine, si considerano soggetti "terzi":

- i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività di impresa;
- gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (si ricorda che il D.Lgs. 81/2015, in attuazione della Riforma del lavoro definita "Jobs Act", ha eliminato dal 25 giugno 2015 tali figure contrattuali, lasciando in essere i precedenti rapporti fino alla loro cessazione).

È opportuno ricordare che in base a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973 non è possibile applicare il beneficio della riduzione con riferimento a talune tipologie di provvigioni esplicitamente elencate. Vediamo quali sono

Tipologie di provvigioni escluse dalla riduzione
provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo
provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone
provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche
provvigioni percepite dalle aziende e istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento
provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente
provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima
provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame
provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro

Modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014

Con il D.Lgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7 dell'articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, ha previsto l'emanazione di uno specifico Decreto attuativo che avrebbe dovuto apportare alcune modificazioni all'adempimento in oggetto.

In particolare, tale Decreto:

- introduce l'utilizzo della posta elettronica certificata (pec), oltre alla raccomandata A.R.;
- assegna validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
- introduce specifiche sanzioni (da 250 euro a 2.000 euro) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

A oggi, a distanza di parecchi anni dall'introduzione delle richiamate modifiche, nessun Decreto attuativo è stato ancora emanato e pertanto occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle entrate.

A chiarire come comportarsi nelle more dell'adozione di tale decreto attuativo è intervenuta la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/E/2014, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:

- è possibile effettuare la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite pec, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante lettera raccomandata A.R., ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all'esecuzione della mediazione);
- la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o pec), conserva validità ai fini dell'applicazione della ritenuta del 20% anche oltre l'anno cui si riferisce;
- permane l'obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
- la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell'aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell'entrata in vigore del Decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d'irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, restano *"salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione"* che tuttavia a oggi non risulta ancora emanato.

Alla luce di tali previsioni occorre quindi ricordare che:

- coloro che hanno già inviato la comunicazione, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2025, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
- coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2025, procedere all'invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre 2024 secondo le modalità sopra descritte.



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

## DETRAZIONE "RITARDATA" PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

L'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che:

"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

L'Agenzia delle entrate ha affermato che la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell'operazione);
- ricezione della fattura.

Quindi, è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto (che segue l'esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tale acquisto: l'articolo 1, D.P.R. 100/1998 però afferma, in chiave di semplificazione, che:

"Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

Proprio in forza di detta norma di semplificazione il contribuente, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta in data 13 novembre 2024 (o comunque fino al termine ultimo del 15 novembre 2024) e datata 31 ottobre 2024, ha potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione Iva del mese di ottobre (trattasi di una facoltà e non di un obbligo).

Allo stesso modo, per i contribuenti che liquidano trimestralmente l'Iva, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il riferimento alle fatture d'acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo mese successivo in linea con il relativo termine della liquidazione.

### Ricezione della fattura

Tuttavia, quanto fatto nel corso del 2024 e descritto in precedenza non può essere fatto per le fatture di dicembre 2024 o del IV trimestre 2024 che saranno ricevute tramite SdI nel mese di gennaio 2025. Ciò in forza dell'ultimo inciso del citato articolo 1, D.P.R. 100/1998 che recita "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

Fattispecie	Trattamento	Anno detrazione
Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2024	Devono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2024	2024
Fatture ricevute nel mese di gennaio 2025 (datate dicembre 2024) e registrate nel mese di gennaio 2025	Devono necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2025 o successive	2025
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2024 non registrate a dicembre 2024	Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2024 da presentare entro il 30 aprile 2025	2024
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2024 e registrate dopo il 30 aprile 2025	Possono essere detratte nel 2024 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all'anno 2024	2024

Qualora il Sdl non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale fatture e corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per il cliente. Il Sdl comunicherà, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

È pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2024 vengano inviate al Sdl con qualche giorno di anticipo rispetto al 31 dicembre 2024, al fine di poter permettere l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva da parte del cliente nello stesso mese di effettuazione dell'operazione.

### L'INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE DI INTENTO

Gli acquisti sul mercato nazionale senza Iva possono essere effettuati dall'esportatore abituale nei limiti di un importo annuo, definito "plafond", che si determina verificando l'ammontare complessivo delle operazioni di vendita non imponibili ai fini Iva effettuate nel periodo di imposta precedente.

#### La procedura da adottare per emettere la lettera di intento

L'esportatore abituale è il contribuente che nel corso dell'anno solare precedente ha effettuato operazioni di cessioni all'estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 10% del proprio volume d'affari, secondo quanto previsto dall'articolo 20, D.P.R. 633/1972.

Gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni in regime di esenzione Iva: questo può avvenire nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l'estero effettuate nel periodo di riferimento, ovvero l'anno solare precedente (plafond fisso) oppure nei 12 mesi precedenti (plafond mobile).

Le operazioni che concorrono a formare il <i>plafond</i>
Cessioni all'esportazione di cui all'articolo 8, comma 1 lettere a) e b), D.P.R. 633/1972
Cessioni di beni e prestazione di servizi assimilate alle precedenti di cui all'articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972
Servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali di cui all'articolo 9, D.P.R. 633/1972
Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino di cui all'articolo 71, comma 1, D.P.R. 633/1972
Operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali di cui all'articolo 72, D.P.R. 633/1972
Cessioni di beni intra UE, comprese le operazioni triangolari, di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, e all'articolo 58, D.L. 331/1993
Prestazioni <i>extra</i> UE rese dalle agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972
Cessioni intracomunitarie ed esportazioni di beni prelevati da un deposito Iva, con trasporto o spedizione in altro Stato UE di cui all'articolo 50-bis, comma 4, lettere f) e g), D.L. 331/1993
Esportazioni di beni soggette al regime del margine di cui al D.L. 41/1995 (limitatamente all'importo del margine)

La dichiarazione di intento, che può riguardare una singola operazione o più operazioni (fino a un importo determinato) attesta la volontà del contribuente (esportatore abituale) di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972. Anche per le importazioni, è possibile avvalersi di una sola dichiarazione di intento per più acquisti fino a concorrenza di un determinato importo nel corso del medesimo anno solare (nota Agenzia delle dogane n. 69283/2019).

Il modello DI è stato approvato dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 96911/2020 ed è composto dal frontespizio e dal quadro A. Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni (il campo Dogana va barrato solo nel caso di importazioni). Nella sezione dichiarazione del frontespizio (campo 2) va indicato l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione.

Nel quadro A *plafond* il contribuente indica la natura del *plafond* (fisso o mobile). Se alla data di presentazione della dichiarazione di intento la dichiarazione Iva è già stata presentata, va barrata la casella 1 e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del *plafond*. Se la dichiarazione annuale Iva non è ancora stata presentata, occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del *plafond*.

Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate prima di effettuare la relativa operazione. Tale verifica può avvenire nel proprio cassetto fiscale ovvero tramite la funzione di verifica messa a disposizione al [link https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica](https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica).

### La possibilità di non avvalersi della dichiarazione di intento già presentata

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che se l'esportatore intende rettificare in diminuzione l'ammontare del *plafond* già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l'applicazione dell'imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo.

Le operazioni per le quali è possibile avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni in sospensione dell'imposta utilizzando il *plafond* disponibile possono subire variazioni in aumento o in diminuzione:

- le variazioni in aumento del *plafond* devono obbligatoriamente essere precedute dalla presentazione telematica all'Agenzia delle entrate, successivamente comunicata al fornitore, di una nuova dichiarazione di intento;
- le variazioni in diminuzione del *plafond* già comunicato, invece, non necessitano di formalità obbligatorie. Se il cliente comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta, il fornitore può emettere fatture con addebito di Iva.

La volontà di non volersi avvalere della facoltà di sospendere l'imposta può essere comunicata al fornitore anche solo per alcuni acquisti, senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata. Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell'emissione della fattura del fornitore o, per ipotesi, anche in un momento successivo. Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell'Iva addebitata e nell'esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l'espressione di una volontà concludente.

Verificandosi tali situazioni, pertanto, in presenza di lettere di intento presentate all'Agenzia delle entrate e di *plafond* capienti, il fornitore non ha l'obbligo di emettere fattura in regime di non imponibilità Iva se il cliente manifesta l'intenzione di non avvalersi del regime di sospensione di imposta per acquisti specifici (la lettera di intento mantiene comunque intatta la propria validità).

### Controlli e aspetti sanzionatori

Il Legislatore ha previsto, nell'ambito delle misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso *plafond* Iva. L'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, sono state previste 2 macro aree di intervento:

- l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

- l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate prima di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi in regime di non imponibilità Iva. Oltre al versamento dell'imposta originariamente non applicata, è prevista una sanzione del 70% (per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 la sanzione è variabile dal 100% al 200%) dell'imposta per il fornitore che abbia eseguito la vendita al proprio cliente esportatore abituale in assenza di regolare dichiarazione di intento. È fatto salvo il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

### DISTACCO DEL PERSONALE: NOVITA' IVA

L'articolo 16-ter, D.L. 131/2024, convertito in L. 166/2024, ha disposto l'abrogazione della norma che prevedeva l'esclusione da Iva per i prestiti o i distacchi di personale (articolo 8, comma 35, L. 67/1988). La novità ha efficacia a partire dai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

#### Aspetti generali

L'ipotesi del distacco di personale si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Il distacco di personale non determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ovvero il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, ma produce l'effetto di modificare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell'originario contratto di lavoro. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Generalmente, quindi, il contratto tra le aziende prevede il versamento di un corrispettivo da parte della società distaccataria a favore della società distaccante, a rifusione delle spese sostenute da quest'ultima.

Il corrispettivo può essere pari alle spese sostenute dalla società distaccante (retribuzione lorda, contributi, spese di trasferta e quant'altro) oppure può essere superiore o inferiore. Tenuto conto che il lavoratore distaccato svolge la propria attività sia nell'interesse del distaccante sia nell'interesse del distaccatario, prevedere il pagamento di un corrispettivo dalla società distaccataria alla società distaccante rende più coerente e trasparente l'imputazione reale dei costi sostenuti da entrambi i soggetti del rapporto.

#### Regime Iva fino al 31 dicembre 2024

Per le operazioni effettuate fino al prossimo 31 dicembre 2024 (contratti stipulati o rinnovati fino a tale data), il corrispettivo addebitato dalla distaccante alla distaccataria è escluso dal campo di applicazione

dell'Iva per la quota parte riferita al costo del personale, e soggetta a imposta per la parte riferita al "mark up" spettante all'impresa distaccante.

### Regime Iva dal 1° gennaio 2025

Con la sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, la Corte di Giustizia UE ha inquadrato il distacco del personale nell'ambito delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, nonché l'onerosità della prestazione. A seguito di tale pronuncia, è stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, che è stata costretta ad adeguare la normativa interna con il D.L. 131/2024.

Pertanto, come si legge anche nella Relazione tecnica di accompagnamento alla conversione in legge, l'assoggettamento a Iva del distacco di personale comporta l'insorgere di un'Iva a debito in capo al distaccante e di un'Iva a credito in capo al distaccatario. È evidente che se quest'ultimo soggetto non ha limitazioni alla detrazione dell'Iva, l'impatto è neutro, fatto salvo che il ricorso frequente al distacco di personale potrebbe far insorgere una posizione di credito Iva significativa.

Al contrario, qualora in capo al distaccatario vi siano limitazioni alla detrazione dell'Iva (ad esempio perché pone in essere un'attività esente ai fini Iva, o qualora sia un produttore agricolo in regime di esonero) l'applicazione dell'imposta sull'intero corrispettivo, e non solo sul "mark up" determina un incremento del costo sostenuto per il distacco del personale.

## PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI DICEMBRE 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Adempimento
Giovedì 12 dicembre	Concordato preventivo biennale	Riapertura termine - I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31.10.2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. L'esercizio della facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31.10.2024 (art. 1 D.L. 167/2024).
	ZLS	Domanda - Dal 12.12.2024 al 30.01.2025 è possibile inviare all'Agenzia delle Entrate le domande per l'accesso al credito d'imposta per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate.
Domenica 15 dicembre	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

		<p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegato al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p> <p>Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.</p>
Lunedì 16 dicembre	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.</p> <p>Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Il D. Lgs. 1/2024 ha previsto che il pagamento rateale delle imposte deve essere completato entro il 16.12 (non più entro il mese di novembre).</p> <p>Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016 - D. Lgs. 1/2024).</p>
Lunedì 16 dicembre (segue)	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2024.</p> <p>Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.</p>

		<p>Versamento - Il D.Lgs. 1/2024 ha incrementato a € 100 (da 50.000 lire) il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. Tale versamento deve essere effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Pertanto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi 3 trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a € 100, sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno. Ai fini del coordinamento normativo, analoghe modifiche sono state introdotte per i contribuenti minori, in relazione alle liquidazioni e ai versamenti in materia di Iva di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) D.P.R. 542/1999. In particolare, i contribuenti che possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, qualora l'imposta non superi il limite di € 100 (precedente limite: 50.000 lire), effettuano il versamento insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Le disposizioni si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Imu	Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2024. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della 2ª rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2024.
	Rivalutazione del Tfr	Versamento - Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.
	Credito d'imposta ricerca e sviluppo	Riversamento spontaneo - In caso di indebito utilizzo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo l'importo per la regolarizzazione deve essere riversato entro il 16.12.2024 in un'unica soluzione o come prima rata. Va utilizzato il modello F24 Elide, indicando i codici tributo "8170" (unica soluzione) ovvero "8171" (prima rata). Non è ammessa la compensazione con eventuali importi a credito.
	Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 7ª rata dei contributi 2024.
	Revisori enti locali	Iscrizione nell'elenco - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l'iscrizione nell'elenco è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 16.12.2024 (D.M. Interno 30.10.2024).
Venerdì 20 dicembre	Iva	Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all'anno 2024.
	Ravvedimento speciale	Versamento - Termine di versamento della 8ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti (art. 1, c. 174 e segg. L. 197/2022). Versamento - Termine di versamento della 4ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (art. 3, c. 12-undecies D.L. 215/2023).
	Definizione liti pendenti	Versamento - Termine di pagamento della 7ª rata degli importi dovuti per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti (art. 1, c. 186 L. 197/2022).



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco

Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

	Omesso pagamento rate da istituti deflattivi	Regolarizzazione - Termine di versamento della 8ª rata (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022).
	Dottori commercialisti	Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1ª rata delle eccedenze contributive 2024 e del contributo di maternità 2024.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Mercoledì <sup>1</sup> 25 dicembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Venerdì 27 dicembre	Iva	Acconto - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2024.
Lunedì 30 dicembre	Imposte dirette	Modello Redditi 2024 - Per le persone decedute dal 1.03.2024 al 30.06.2024 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi. Modello Redditi 2024 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2024 al 30.06.2024.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1º del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Martedì 31 dicembre	Imposte dirette	Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Trasparenza fiscale	Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Opzione - Le società costituite dal 1.12.2024 al 31.12.2024, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2024-2026, devono effettuare, entro il 31.12.2024, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.
	Irap	Opzione - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2024 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituitisi dal 1.12.2024 al 31.12.2024.
	Gruppo Iva	Opzione/Revoca - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2º anno successivo.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Inventario	Magazzino - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.
Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3º trimestre 2024, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.	
Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritture obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	

	Previdenza integrativa	Comunicazione - Entro il 31.12.2024 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2023 e non dedotta in dichiarazione.
	Autotrasportatori	Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2025 all'Albo Autotrasportatori.
	Commercio estero	Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2024, alla convalida annuale.
Nota <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>	



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
 Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
 Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
 studio@negriassociati.com  
 www.negriassociati.com